

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, FABRIS, GOLFARI, MONTRESORI,  
BOSCO, PERINA e LEONARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988**

Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico

ONOREVOLI SENATORI. – Il bacino idrografico del fiume Po ha un'estensione in termini geografici, di poco inferiore a 80.000 chilometri quadrati, pari a un quarto dell'intero territorio nazionale.

Su di esso gravitano, suddivise nelle sue tre parti fondamentali – superfici tributarie con i loro bacini elementari, asta principale e delta – ben otto regioni.

Rispetto all'intero Paese, insistono su tale area: 18 milioni di abitanti, un quarto delle terre coltivate con 1,5 milioni di ettari irrigati, il 50 per cento degli allevamenti bovini e suini, il 50 per cento delle industrie manifatturiere, 272 centrali idroelettriche, 6 centrali termiche, due centrali nucleari. Il valore del PIL è il 40 per cento di quello totale italiano.

Le conseguenze per l'ecosistema delle sponde e del mare Adriatico, dove le acque finiscono per riversarsi, sono a dir poco disastrose.

Basti pensare che il Po presenta un carico di azoto inorganico totale valutabile attorno alle 80.000 tonnellate/anno e che il fosforo raggiunge e supera il valore di 10.000 tonnellate/anno, per non parlare dei metalli pesanti e delle sostanze tossiche. In considerazione di quanto sopra esposto e della notevole importanza che l'equilibrio vitale delle acque del Po riveste per l'intera collettività nazionale, a motivo dei molteplici interessi da esso coinvolti, si evince l'urgenza di predisporre immediati provvedimenti coordinati di studio, di controllo e di opere, che – seppur validi e necessari

per molti altri corsi d'acqua - assumono per il bacino idrografico del Po una priorità assoluta e non differibile.

Pur tuttavia sembra doversi segnalare l'opportunità, anche ai fini del risanamento del Mar Adriatico, di adottare alcune delle misure previste dalla presente legge per i corsi d'acqua dell'Adige, del Reno e del Brenta.

Nell'ambito del bacino idrografico del Po, si è ritenuto con altro disegno di legge - il n. 561 - di disciplinare gli interventi riguardanti l'area del Delta Padano, dove per l'importanza naturalistica nazionale ed internazionale, si è proposto di costituire un Parco interregionale, e dove, per la presenza di vari rami deltizi e per lo sviluppo economico-sociale, occorre una articolata e specifica serie di interventi, in modo particolare per opere di bonifica, difesa a mare, disinquinamento di «sacche» marine.

Intuitiva risulta pertanto l'importanza che riveste la sua sana gestione, sia dal punto di vista conservativo che da quello, non meno importante, dell'utilizzo ragionato delle risorse in esso esistenti.

Preoccupata attenzione deve essere posta, in un territorio che presenta una così vasta rete di corsi d'acqua, spesso a carattere torrentizio, primariamente ad una corretta politica di regolamentazione e sistemazione idraulica.

Se infatti, dal lontano, per quanto indimenticato, evento catastrofico del '51, non si sono verificate alluvioni di uguale portata, il rischio di inondazioni si mantiene comunque estremamente alto.

Tuttora ampi territori del fondo valle convivono per molti mesi con il pericolo di sommersione in conseguenza di improvvise e concentrate precipitazioni meteoriche; vaste zone montane risultano soggette a rischio di repentini smottamenti ed eventi franosi di così vaste proporzioni da modificare la stessa orografia dei luoghi; i bacini di raccolta, naturali o artificiali, destano grave preoccupazione a seguito del loro incontrollato e spesso incontrollabile sollevamento e successiva trascinamento.

Altrettanta preoccupazione non può non essere espressa con riguardo allo stato delle acque. L'enorme disponibilità di esse nel territorio in oggetto rappresenta una ricchezza non sempre adeguatamente valutata soprattutto

in rapporto all'attuale fase storica che vede da un lato l'espandersi della domanda di acqua ai più vari fini, e dall'altra il costante assottigliamento delle risorse idriche utilizzabili.

Proprio la presenza di una così vasta riserva d'acqua ha reso possibile il nascere e lo svilupparsi su tale territorio di evoluti processi economici tanto industriali che agricoli.

Lo sfruttamento industriale peraltro ha comportato la trasformazione di acque «chiare» in acque di risulta, più o meno insalubri e comunque sottratte ad ogni ulteriore positiva utilizzazione, ingenerando l'ulteriore problema del loro rapido ed indolore smaltimento.

L'alta concentrazione di attività agricola, d'altro canto, ha parimenti condotto, come la recente e purtroppo frequente cronaca testimonia, all'attivazione di processi biologici non sempre controllabili in ordine alla potabilità di acque sia superficiali che di falda profonda.

Inutile sembra peraltro soffermarsi sulle cause che hanno causato tale situazione, troppo noti essendo gli effetti devastanti dell'azione irragionevole ed imprevedibile dell'uomo in ordine alle manomissioni e manipolazioni dell'assetto territoriale.

Più utile risulta, forse, porre mente ai possibili rimedi una volta peraltro che siano stati individuati con chiarezza i problemi oggettivi che affliggono il vastissimo territorio ricompreso dal bacino idrografico del Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno. La difesa idraulica si appalesa intuitivamente come problema di preminente importanza nel quadro di interventi volti alla sistemazione, tutela e riqualificazione del territorio, ma va attuata tenendo conto delle esigenze della salute del cittadino e delle varie forme di vita animale e vegetale che formano parte integrante dell'area fluviale.

V'è peraltro da premettere una importante, preliminare considerazione; la difesa non può né deve essere intesa in una prospettiva, per così dire, statica, tale cioè che si possa immaginare di avere, anche a fronte di un completo piano di realizzazioni, risolto il problema in modo definitivo. Infatti, è ben noto ai tecnici come le portate di piena siano venute progressivamente crescendo nei secoli e come prevedibile sia il mantenimento futuro di una tale tendenza essendo, tali incrementi,

ascrivibili all'azione dell'uomo (riduzione rilevante dei volumi d'invaso, estese urbanizzazioni nelle superficie scolanti, uso massiccio - proprio ed improprio - delle acque).

Impensabile peraltro immaginare un così vasto territorio sottratto all'azione umana ed al suo, in fin dei conti, naturale sfruttamento. Vincoli anche drastici potranno certo essere posti, zone anche ampie potranno essere oggetto di pregnante tutela, ma una notevole estensione di tale territorio dovrà continuare a convivere con l'uomo.

Il problema della difesa si pone quindi in una prospettiva dinamica, articolata in modo che all'evoluzione del sistema - controllato e noto - possano corrispondere provvedimenti adeguati e tempestivi.

Al problema della difesa idraulica si intreccia, come evidenziato, quello dell'uso delle risorse, ma anche, d'altronde naturalmente, in un contesto di così complessa articolazione, quello dello sviluppo, quello dell'assetto generale del territorio, quello, parimenti fondamentale, dell'urbanizzazione.

Cause antropiche, quindi, disboscamenti intensivi, l'uso massiccio di prodotti chimici, la scorretta irreggimentazione dei corsi d'acqua, la colposa inosservanza dei più elementari processi di depurazione degli scarichi, sono peraltro, sembra potersi affermare, soltanto concause dell'attuale degrado ambientale, da imputarsi a maggior ragione a vaste carenze legislative.

Non che la classe politica non sia intervenuta per la risoluzione dei gravi problemi che hanno interessato ed ancora interessano il territorio in oggetto, tanto con interventi posti in essere da Amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti rappresentativi degli interessi locali, nè tanto meno è sostenibile la sporadicità di tali interventi, semmai anzi sostenibile è l'accusa opposta di sovrapposizione nel tempo e nello spazio.

Piani, programmi e singoli interventi sembrano però essere sempre stati riferiti alla soluzione di casi specifici, a problemi particolari, dettati dalla necessità di far fronte con rapidità ad improvvisi eventi dannosi, nella logica di tamponare gli effetti del disastro naturale piuttosto che di rimuovere la causa scatenante.

La presenza di una politica del territorio non

orientata allo sviluppo omogeneo e razionale delle risorse nel rispetto dell'ambiente bensì votata alla risoluzione di problematiche contingenti e disarticolate, ha condotto, come purtroppo facilmente riscontrabile, ad una situazione di perenne crisi nei rapporti fra uomo ed ambiente.

Tutto ciò pur in presenza di un impegno finanziario ragguardevole, peraltro disperso in opere tampone e realizzazioni disomogenee invece che formare un punto di coagulo intorno al quale impostare una politica di interventi mirata, cosciente degli scopi, unitaria per impostazione e per finalità risolutive.

La programmazione più seria, l'ottimizzazione più soggettiva delle risorse, d'altro canto, non sono in grado di realizzare apprezzabili risultati nel quadro di una situazione territoriale così complessa e diffusa in quanto solo la gestione unitaria dell'intero bacino, in un'ottica che abbraccia il sistema nel suo complesso, può essere in grado di ottenere apprezzabili risultati.

L'esperienza maturata in analoghi interventi relativi alla risistemazione di bacini idrografici, sia italiana (laguna di Venezia) che internazionale (Tamigi - Senna - taluni fiumi statunitensi) induce a ritenere indispensabile la creazione di un apposito organismo capace di realizzare una gestione unitaria degli usi plurimi del territorio in modo da determinare un progetto globale di interesse nazionale.

Un progetto idoneo ad amalgamare i più variegati interessi, l'eterogeneità delle problematiche, la varietà dei profili da smussare e giustapporre in un'ottica mirata alla tutela ed all'uso ragionato e ragionevole del territorio.

Gli interventi che debbono realizzarsi, infatti, non possono essere tra loro separati bensì amalgamarsi e completarsi l'un l'altro dando vita ad un intervento omogeneo nella sostanza ed unitario nel fine.

Nell'intervenire in un sistema idrografico così complesso e dalle così peculiari caratteristiche indispensabile è verificare sul campo, man mano che si sviluppa il programma degli interventi, la sua corretta impostazione e l'opportunità di procedere alle fasi successive od al loro ripensamento ed abbandono.

L'azione dovrà pertanto essere improntata a spiccati caratteri di sperimentalità in ossequio

a principi di gradualità e reversibilità che sempre accompagnano interventi di così ardua realizzazione.

In considerazione delle esposte necessità di unitarietà risulta indispensabile individuare un referente capace contemporaneamente di assumere tempestivamente e con agilità le necessarie decisioni operative; di rappresentare in modo reale ed esaustivo l'intero panorama degli interessi coinvolti, di dare concreta risonanza alla voce degli organi esponenziali di interessi locali compartecipi alla realizzazione del suesposto piano.

Alla luce della struttura istituzionale italiana si ritiene più idoneo affidare tale compito di coordinazione e coinvolgimento ad un Comitato interministeriale allargato a rappresentanti delle Regioni interessate, piuttosto che ad un organismo quale un'alta Autorità - più consono al tipo istituzionale anglosassone - o ad un Commissario straordinario - fuori posto in un intervento la cui continuità mal si concilia con le caratteristiche temporali di tale figura istituzionale.

Tale organismo viene peraltro ad esprimere la necessaria rappresentatività delle istanze anche particolari che in un ambito così ampio e diversificato vengono naturalmente a maturazione, senza che il rispetto di tali istanze provochi appesantimenti istruttori che mal si concilierebbero con l'esigenza di una politica del territorio nel contempo attenta e tempestiva. Compito precipuo di tale organismo è infatti quello di porsi, da un lato, quale punto di aggregazione delle diverse linee di tendenza interagenti sul territorio e, dall'altro, quale elemento propulsivo per la ricerca delle soluzioni tecnico-amministrative più idonee per la contemporanea esigenza di tutela naturalistica e sviluppo economico. Alla presidenza del Comitato viene indicato il Presidente del Consiglio dei ministri, sia per esprimere il particolare interesse che la Nazione riserva alla soluzione delle problematiche connesse con il bacino idrografico del Po, dell'Adige, Brenta e Reno, sia per affermare, anche visivamente, l'esigenza della unitarietà di intenti che deve presiedere alla realizzazione di un così sfaccettato piano programmatico.

Proprio la primaria esigenza di procedere ad una attenta valutazione tecnica ed all'analisi

approfondita delle singole ipotesi operative al fine della loro riconduzione nell'ambito dei principi ispiratori del programma di intervento predisposto dalla Repubblica, ha condotto a ritenere indispensabile la costituzione di una apposita Commissione tecnico-scientifica.

Tale Commissione dovrà essere composta da tecnici di provata esperienza in materia di idraulica e di disinquinamento ed integrata da funzionari amministrativi in grado di apprezzare il singolo intervento in rapporto agli obiettivi finali ed al loro corretto inserimento nel piano generale delle realizzazioni.

Si è inteso, peraltro, di rilasciare al Comitato interministeriale la definizione della composizione nell'intento di demandare allo stesso l'individuazione degli esponenti tecnici maggiormente qualificati in materia di disinquinamento e di idraulica e delle rappresentanze più adeguate delle pubbliche amministrazioni (CNR - Enea - Università - Consiglio superiore lavori pubblici - enti pubblici economici - consorzi di bonifica) affinché realizzino il miglior coacervo di esperienze per pervenire alla realizzazione degli interventi maggiormente conformi alle esigenze scientifiche e di migliore qualità della vita dell'uomo, con la collaborazione di esperti rappresentanti le realtà locali e particolarmente addentrati nella problematica.

Sembra peraltro preferibile, anche in considerazione della problematica insita nell'intervenire in un quadro istituzionale estremamente delicato, che tale Commissione svolga funzioni di carattere consultivo a supporto del Comitato di indirizzo e controllo al quale ultimo attribuire il compito dell'emissione dei provvedimenti definitivi.

Precipua importanza in tale quadro viene ad assumere il Ministro dell'ambiente quale organismo coordinatore dell'intero progetto, in ragione della naturale competenza connessa alla rilevata preponderanza di interventi volti al disinquinamento delle acque.

Tale Ministero provvederà pertanto, sulla scorta degli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale, e d'intesa con le Regioni interessate, alla predisposizione di un programma generale dell'intervento straordinario al fine di fissare le azioni propedeutiche di raccolta dati e studi, imprescindibili in un

progetto di così vasta portata, per fissare le linee direttrici entro cui svolgere i singoli interventi, per definire una ragionata scala di priorità tanto nella esecuzione degli interventi che nella ripartizione di finanziamenti.

In considerazione, peraltro, della vastità del territorio interessato, della quantità e varietà degli organi coinvolti, dell'esigenza di affrontare problematiche complesse in un'ottica di puntuale conoscenza della situazione storica, morfologica e culturale dei singoli siti in cui localizzare gli interventi, sembra inopportuno costituire una struttura di intervento di tipo verticistico. Maggiormente idoneo appare quindi, il coinvolgimento, sin dalla fase d'impostazione, delle amministrazioni statali, delle Regioni e degli enti locali ai quali affidare, per le materie di competenza, il compito di predisporre, all'interno delle linee direttrici e d'indirizzo dettate dal programma generale, i singoli progetti di intervento e, una volta verificata tale rispondenza e l'omogeneità con gli ulteriori interventi complementari da eseguirsi, la realizzazione degli stessi.

Tali progetti, infine, anche per evitare una eccessiva disarticolazione annuale o pluriennale a seconda delle valutazioni che scaturiranno dalla pratica attualizzazione dei progetti, verranno inseriti in piani. Detti piani tenderanno essenzialmente ad unificare, in un'ottica mirata alla complementarietà e omogeneità degli interventi, i singoli progetti riconducendoli nel solco di un medesimo piano organico così consentendo di attuare gli interventi secondo i più consoni principi di sperimentabilità sul campo e di gradualità e reversibilità in divenire.

Da quanto sin qui esposto viene pertanto in luce un intervento straordinario estremamente articolato ed affatto peculiare in grado di consentire alla Repubblica il soddisfacimento della fondamentale esigenza di tutela dell'interesse nazionale pur nel rispetto delle attribuzioni connaturate al decentramento istituzionale.

Alla luce della suesposta esigenza di speditezza e tempestività e nel quadro di un programma di tale originalità, del tutto inidonee risultano essere le ordinarie procedure amministrative di controllo ed approvazione di progetti per l'esecuzione di opere pubbliche.

Pertanto opportuna sembra essere, tra l'al-

tro recependo l'esigenza da più parti manifestata, la previsione di un cosiddetto «sportello unico», l'individuazione cioè di un unico organo capace con la sua autorità di ricomprendere nella propria, autorizzazioni e pareri ordinariamente collegati ad approvazioni rilasciate da uffici di varia natura.

Sempre in tale ottica di urgenza è necessario che il Comitato proceda ad una azione di stimolo nei confronti delle Amministrazioni interessate onde evitare battute a vuoto in un meccanismo che trova proprio nel costante flusso di realizzazioni il suo principale elemento distintivo.

All'uopo può prevedersi di attribuire al Comitato un vero e proprio potere di surrogazione dell'Amministrazione inadempiente, peraltro nel solco della più recente giurisprudenza costituzionale in ordine ai poteri sostitutivi dello Stato, in tal caso si potrebbe affidare la predisposizione del programma ad un altro ente, in virtù della eventuale specifica competenza in materia.

L'intero piano rischierebbe peraltro di essere frustrato se nella sua concreta esecuzione si dovesse far ricorso alle ordinarie procedure burocratiche, che mal si adattano a situazioni di grave urgenza e di così ardua realizzazione. Per questo sembra opportuno prevedere che, sempre sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato, gli enti competenti a realizzare gli interventi possano procedere ad affidamenti in concessione a trattativa privata; facoltà assolutamente necessaria per poter sperare di risolvere, rapidamente ed economicamente, le problematiche inerenti alla tutela del bacino idrografico del fiume Po e degli altri fiumi.

Strumento operativo del Comitato interministeriale, anche al fine di consentire la verifica della rispondenza tecnica e della omogeneità dei progetti e dei programmi, è stato individuato nella istituzione di una «Agenzia per il risanamento del bacino del Po», secondo uno schema di società per azioni a prevalente partecipazione pubblica ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.

Ci è sembrato inopportuno indicare nel dispositivo le quote di partecipazione che devono essere deliberate in modo autonomo dal Comitato interministeriale.

È, inoltre, previsto (articolo 4) che l'appro-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vazione dei piani annuali e relativi progetti sostituisce ogni altra approvazione o autorizzazione disposta dalla vigente legislazione in materia.

È stata da ultimo prevista la possibilità (articolo 5) che il Comitato proceda stimolando le Amministrazioni inadempienti alla predisposizione dei progetti di loro competenza, dotando il Comitato stesso della facoltà di stabilire, in mancanza, le modalità per pervenire alla definizione degli interventi.

La celerità indispensabile per condurre a termine in modo positivo i complessi interventi da programmare ha portato poi a prevedere (articolo 6) la possibilità che le Amministrazioni interessate procedano ad affidamenti in concessione anche a trattativa privata.

Onorevoli senatori, le ragioni qui illustrate, di fondamentale interesse per il nostro Paese, ci inducono a chiedere un sollecito favorevole esame di questo provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La protezione, la salvaguardia e lo sviluppo del sistema idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno, sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica ne tutela i valori paesistici, ne garantisce la sicurezza idraulica, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento, ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale interregionale.

3. Al perseguimento delle predette finalità concorrono lo Stato, le Regioni interessate, gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge per sistema idrografico del fiume Po deve intendersi l'intero territorio del bacino idrografico del Po ai sensi del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, così dicasi degli altri bacini, che convogliano le loro acque nell'Alto Adriatico.

## Art. 2.

1. È costituito un Comitato interministeriale denominato «Comitato per la tutela e lo sviluppo del bacino idrografico del fiume Po», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro suo delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, o loro rappresentanza, e dai presidenti delle Regioni prevalentemente interessate: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, o loro rappresentanza.

2. Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè l'approvazione del Programma generale e dei piani annuali di intervento di cui ai successivi articoli 3 e 4.

3. Esso si esprime in ordine alla ripartizione tra gli enti competenti dello stanziamento complessivo autorizzato.

4. Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

5. Il Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato per il Po, che assicura, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

#### Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente predispone, d'intesa con le Regioni interessate, il programma per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1.

2. In fase di prima attuazione tale programma dovrà prioritariamente:

a) fissare le modalità operative inerenti alla raccolta dati, monitoraggio e censimento delle fonti inquinanti;

b) indicare un piano di massima per l'esecuzione di studi ed opere sperimentali, recuperando quanto esistente e prodotto dallo Stato, dalle Regioni ed enti locali;

c) individuare le linee generali degli interventi urgenti e le relative priorità.

3. A tal fine il Comitato interministeriale promuoverà la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica denominata «Agenzia per il risanamento del bacino del Po», alla quale sarà rimesso il compito di provvedere all'espletamento di indagini propedeutiche, per il censimento e per il monitoraggio, ed allo svolgimento degli studi e delle sperimentazioni indispensabili alla redazione del Programma generale e dei piani annuali di intervento nonchè di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti.

#### Art. 4.

1. Alla stregua delle previsioni del programma generale, l'Agenzia procederà alla redazio-



ne di piani annuali d'intervento i quali, tra l'altro, dovranno:

a) specificare, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dei risultati e per l'individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali ritardi o modifiche;

b) indicare le priorità per l'utilizzazione dei mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

2. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali interessati, i consorzi di bonifica, ciascuno secondo le rispettive competenze, predisporranno i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma generale di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Tali progetti, previa verifica tecnica da parte della Agenzia di cui all'articolo 3, verranno, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma generale, inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da qualsivoglia Amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge ed agli effetti propri della valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 5.

1. In caso di inerzia da parte delle Amministrazioni competenti nella predisposizione dei progetti di intervento, il Comitato, su segnalazione dell'Agenzia di cui al precedente articolo 3, potrà procedere, in ragione dell'accertata improcrastinabilità dell'intervento, a sollecitare l'Amministrazione inadempiente a provvedere entro congruo termine in relazione alla complessità dell'intervento.

2. Perdurando l'inadempienza, il Comitato stabilirà le modalità per pervenire alla sostitu-

zione ed alla ridefinizione ed all'attuazione degli interventi da ricomprendere nei piani annuali.

Art. 6.

1. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, i consorzi di bonifica, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati a procedere, al fine della progettazione, esecuzione e gestione degli interventi aventi carattere di studio, ricerca e sperimentazione e deliberati dal Comitato interministeriale, mediante concessione da affidarsi in forma unitaria a trattativa privata anche in deroga alle disposizioni vigenti, a Società, imprese di costruzione anche cooperative e loro consorzi, sentito il Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 7.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2, una Commissione tecnico-scientifica, con funzioni consultive, di cui dovranno essere chiamati a far parte esponenti di provata qualificazione tecnica nonché membri ai massimi livelli delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni competenti alla esecuzione del piano e di organi collegiali consultivi dello Stato.

2. La Commissione si avvale per la sua attività della struttura dell'Agenzia di cui al precedente articolo 3.

Art. 8.

1. All'onere di lire 600 miliardi per il 1988, 800 miliardi per il 1989, 1.100 miliardi per il 1990 si provvede mediante gli importi previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, nella tabella C alla voce «Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano» e, per la parte eccedente, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Difesa del suolo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.